

STATUTO

**MASSIMO CHILLINO - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO -
ASSISTENZIALI E
RIABILITATIVI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC SALITA
ZERBI 14

Numero REA: RC - 123396

Codice fiscale: 01229600802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.18173 DI RACCOLTA

S T A T U T O

della Società "MASSIMO CHILLINO - Servizi educativi, socio-assistenziali e riabilitativi - Società Cooperativa sociale".

ART. 1

Costituzione- Denominazione- Sede- Durata

È costituita, con sede in Reggio Calabria una Società Cooperativa sociale con la seguente denominazione "MASSIMO CHILLINO- Servizi educativi, socio-assistenziali e riabilitativi - Società Cooperativa Sociale"

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050), ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

ART. 2

Scopi

La Società Cooperativa intende operare, senza finalità speculative, e con mutualità prevalente per come fissato dall'art. 2512 c.c. per:

a) tutelare e promuovere la salute fisica, psichica e sociale della popolazione emarginata, minori, minori stranieri, immigrati, extracomunitari e svantaggiati in genere creando case-famiglia, gruppi appartamento, comunità educative, comunità alloggio ed internato, seminternato e residenziale ed offrendo altresì un servizio ambulatoriale medico - psico-diagnostico e ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli stessi in forma associata o individuale; gestire centri di accoglienza e prima accoglienza per immigrati ed extracomunitari, attività di mediazione familiare e di sostegno alla famiglia;

b) mantenere e recuperare il livello di autonomia fisica, psichica e sociale delle

	sudette categorie (in considerazione del fatto che, nell'attuale contesto	
	economico sociale e culturale, si può considerare la perdita di autonomia quale una	
	delle più frequenti determinata dai meccanismi di emarginazione e di esclusione)	
	attivando le risorse presenti nelle stesse fasce di emarginazione e nel loro contesto	
	familiare e territoriale;	
	c) reinserire socialmente, promuovere ed elevare economicamente e culturalmente	
	gli emarginati in genere e particolarmente i minori handicappati e minori senza	
	famiglia, operando nell'ambito della sicurezza sociale; creare nuovi posti di lavoro	
	in tutti i settori dell'economia nazionale, per l'inserimento di giovani nel mondo del	
	lavoro, come si preciserà in seguito.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	ART. 3	
	Attuazione degli scopi	
	In collegamento con le istituzioni, gli organismi, le forze sociali presenti nel	
	territorio, secondo un tipo di intervento finalizzato contestualmente alla	
	prevenzione, cura -assistenza e riabilitazione, in diretto riferimento al bisogno reale	
	delle categorie sociali emarginate, la Società Cooperativa intende perseguire gli	
	obiettivi generali di cui l'art. 2 del presente Statuto, mediante l'espletamento	
	delle seguenti funzioni:	
	a) conoscenza della condizione sanitaria, socio-economica ed abitativa, onde	
	pervenire alla individuazione dei danni e dei fattori di rischio presenti nel territorio,	
	condotta attraverso indagini sociali, di popolazione e/o epidemiologiche, integrate	
	dai contributi informativi derivanti dai gruppi sociali soggetto a rischio. Ciò	
	consente sia la riflessione sulle modalità di funzionamento dei servizi, sia la	
	programmazione di altri possibili interventi, sia infine, la creazione di un sistema	

	informativo funzionale ed una diagnosi scientifica della patologia sociale e sanitaria.	
	b) in risposta al danno emergente, realizzazione delle seguenti funzioni	
	assistenziali, terapeutiche e riabilitative:	
	1) assistenza sociale, sanitaria e psichiatrica in ambito domiciliare ed ambulatoriale;	
	2) assistenza economica in collaborazione con l'Ente Locale;	
	3) riabilitazione ed inserimento sociale;	
	4) presa in carico di anziani, emarginati, minori e immigrati e gestione di case di	
	riposo, case di riposo protette, ospedali ed istituti di pena, affinché vengano seguiti	
	con i trattamenti concordati di tipo medico, riabilitativo e sociale;	
	5) animazione del tempo libero e conoscenza - collegamento con le strutture	
	ricreative, sportive, culturali e religiose, al fine di stimolare la socializzazione	
	tramite l'individuazione di concreti spazi attivi;	
	6) informazione ed aiuto per l'uso di altri servizi ed interventi di carattere sanitario,	
	assistenziale e previdenziale.	
	c) organizzazione di attività di promozione, nonché corsi di formazione e di	
	aggiornamento destinati a qualificare gli operatori in ordine alle prestazioni dei	
	relativi servizi;	
	d) promozione di iniziative tese alla eliminazione delle disuguaglianze ed alla lotta	
	alla emarginazione attuata mediante convegni, dibattiti, sussidi di informazione,	
	consulenze ed enti, progetti di piano per servizi socio-sanitari, etc;	
	e) educazione psicologica e socio culturale rivolta a tutti i cittadini e, in special	
	modo, a quelli in età pensionabile, al fine di una presa di coscienza responsabile	
	dei problemi inerenti all'età senile.	
	ART. 4	
	Attenzione alle fasce emarginate	

	La Società Cooperativa si impegna a prestare i propri servizi sollecitando il	
	coinvolgimento di tutti i cittadini e garantendo la partecipazione, all'interno delle	
	stesse strutture cooperative, come operatori e collaboratori, degli utenti stessi dei	
	servizi, con particolare riguardo al settore degli anziani, degli handicappati, dei	
	minori, degli extracomunitari e degli immigrati, ai fini di un loro attivo inserimento	
	nella vita sociale.	
	Tale obiettivo verrà altresì perseguito invitando pensionati, handicappati, anziani	
	fisicamente validi, svantaggiati ed emarginati in genere, ad impiegare il loro tempo	
	libero in attività produttive, recuperando per tal via l'unità tra istruzione, lavoro e	
	tempo libero nei settori dell'artigianato, manifatturiero e agricolo (utilizzando	
	terreni ancora incolti, concessi dal Comune o altri Enti Pubblici e Religiosi), servizi	
	sociali, servizi culturali, etc.	
	La Società Cooperativa in proprio o in collegamento con gli Enti Pubblici e/o la	
	Comunità Economica qualificherà tali soggetti, relativamente ai settori da loro	
	prescelti, con appositi corsi.	
	ART. 5	
	Lavoro giovanile	
	La Società Cooperativa intende offrire, altresì, occasioni di lavoro ai giovani	
	disoccupati o sottoccupati e si prefigge di dare una stabile occupazione lavorativa	
	ai propri soci attraverso l'utilizzazione di tutte le leggi, siano esse vigenti o future,	
	che abbiano come presupposto la creazione di nuovi posti di lavoro in tutti i settori	
	dell'economia nazionale.	
	In particolare, la Società elaborerà e gestirà corsi di occupazione in armonia con le	
	leggi in materia, nei settori dei servizi socio - sanitari, dei servizi di assistenza alle	
	imprese, nonché nei settori della informatica, della telematica, del risparmio	

	energetico e in tutti i campi a questa collegati.	
	I servizi alle imprese riguarderanno prevalentemente la contabilità, il marketing, la	
	consulenza organizzativa e fiscale.	
	Le figure professionali saranno di volta in volta individuate in armonia con i	
	progetti elaborati nei diversi settori di intervento.	
	Per quanto riguarda le figure professionali nelle quali la Cooperativa sia sprovvista,	
	si darà incarico a persone esterne ad essa oppure si immetteranno nuovi soci,	
	qualora si preveda che il rapporto di collaborazione potrà essere di lunga durata.	
	Si intende che tali iniziative saranno rivolte, come sopra detto, prevalentemente ai	
	giovani disoccupati o sottoccupati, ma, in ogni caso, di esse potranno godere	
	anche altri cittadini, purché disoccupati o sottoccupati o, in senso lato, emarginati	
	e disadattati.	
	ART.6	
	Svolgimento dell'attività	
	La Società Cooperativa svolge la propria attività secondo programmi annuali e	
	pluriennali proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea	
	dei soci.	
	Inoltre la cooperativa potrà espletare le seguenti attività per comunità, entri privati	
	e pubblici:	
	- decespugliamento e scerbatura delle aree verdi, dei tondini degli alberi, con	
	salvaguardia della vegetazione arborea ed arbustiva presente, eseguito con	
	attrezzatura manuale, meccanica, compreso l'onere di smaltimento con raccolta e	
	trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta;	
	- trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali	
	(erba, arbusti, vegetazione varia) con automezzi, compresi carico anche a	

	mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed oneri di scarica	
	autorizzata;	
	- servizi di trasporto con mezzi propri ed in noleggio, con o senza conducente, di	
	persone e merci.	
	La Società prevede la messa in opera di schedari e per gli operatori e per gli utenti	
	del servizio, onde garantire una maggiore efficienza del servizio stesso.	
	La Società può compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie necessarie o utili	
	per il conseguimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le previdenze ed	
	agevolazioni previste dalla legge.	
	La Società potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine o	
	comunque collegata e complementare agli scopi suddetti.	
	ART. 7	
	Informazioni all'Ente Locale	
	Nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei soci da lui	
	delegati, notizie riguardanti l'attività della Cooperativa verranno fornite ogni	
	qualvolta l'Ente locale lo richieda.	
	ART. 8	
	Utenza del servizio	
	I criteri di priorità per l'ammissione al servizio sono i seguenti:	
	A) per quanto riguarda gli anziani:	
	1) persone che hanno presentato domanda di ricovero in istituto e per le quali	
	sussistono le condizioni di assistenza domiciliare;	
	2) domanda di assistenza domiciliare di persone per le quali si prospetti imminente	
	il ricovero in istituto;	
	3) persone ricoverate in istituto o in ospedale, le cui condizioni ne permettano la	

	dimissione;	
	4) persone in condizioni di salute soddisfacenti, ma che vivono sole;	
	5) persone che vivono in famiglia, ma non possono essere assistite perché i parenti	
	sono assenti per lunghi periodi del giorno, per cause di lavoro o malattia;	
	B) Per quanto riguarda le persone handicappate, minori o per altri motivi	
	emarginate, si determinano le seguenti priorità:	
	1) persone che non usufruiscono di alcun tipo di assistenza;	
	2) casi temporanei ai fini di evitare il ricovero in istituto;	
	3) casi temporanei ed urgenti in cui si presenta la necessità di un intervento da	
	parte del servizio/cooperativa a causa della impossibilità dei familiari di assistere le	
	persone per gravi motivi di salute, anche al fine di evitare ricoveri in istituto.	
	C) per quanto riguarda il lavoro giovanile, criterio di priorità sarà la	
	disoccupazione, in relazione alle necessità particolari di ciascun soggetto, seguito	
	dalla sottoccupazione.	
	Nell'ambito di ciascuno dei criteri di priorità sopra indicati:	
	a) si avrà riguardo, ai fini della precedenza, alle disagiate condizioni economiche	
	dell'utente;	
	b) si farà richiesta agli utenti, economicamente autosufficienti, di versare, a loro	
	discrezione, delle somme integrative del capitale sociale.	
	ART. 9	
	Residenza	
	Coloro che, secondo i criteri di priorità della Società Cooperativa, usufruiranno dei	
	servizi, dovranno essere residenti in un Comune della Calabria.	
	ART. 10	
	I soci	

	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge;	
	possono essere soci tutte le persone di ambo sessi, italiani o stranieri, che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, con titolo di studio e qualificazione	
	professionale attinenti agli scopi sociali della Cooperativa, nonché coloro che	
	intendono operare per la realizzazione degli stessi scopi sociali impegnandosi, in	
	relazione alle loro esigenze, a qualificarsi per la prestazione di un servizio	
	particolare, e partecipando attivamente ai lavori della Cooperativa e cooperando al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo in funzione alle proprie attitudini e conoscenze	
	professionali.	
	Possono essere soci pure le persone giuridiche, Enti, Associazioni, Sindacati, non	
	aventi personalità giuridica.	
	I soci possono dividersi in due categorie, ordinari e volontari. I soci ordinari sono	
	coloro che condividendo le finalità della cooperativa, ne promuovono le attività,	
	effettuano una prestazione lavorativa od autonoma ricevendone una utilità	
	economica, o fruiscono direttamente delle attività interne della cooperativa. I soci	
	volontari sono coloro che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ad essi non	
	vengono pertanto applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo ,ma conservano esclusivamente il diritto alla	
	copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali ed al	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari ,inoltre,	
	il cui numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci ,vanno	
	iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, nonché coloro che	

	aderiscono a cooperative aventi gli stessi scopi sociali.	
	I soci si impegnano all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; essi si impegnano inoltre a	
	partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento inerenti gli scopi della	
	Cooperativa.	
	ART. 11	
	Adempimenti dei soci	
	I soci sono tenuti:	
	a) a sottoscrivere la quota sociale ed a versare l'importo immediatamente all'atto	
	della ammissione;	
	b) ad effettuare gli eventuali versamenti delle maggiori quote sottoscritte, secondo	
	le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	c) a partecipare con diritto di voto alle assemblee.	
	ART. 12	
	Domanda per diventare soci	
	Coloro che abbiano partecipato all'atto costitutivo della Società Cooperativa e che	
	desiderino farne parte, devono compilare apposita scheda/segnalazione,	
	predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ad esso indirizzata, dichiarando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) attività svolta.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, senza	
	motivazione o possibilità alcuna di ricorso.	
	ART.13	
	Morte del socio	
	Salvo il caso di recesso o esclusione, la qualità di socio si perde con la morte,	

	senza che possano subentrare gli eredi o legatari del socio defunto.	
	ART. 14	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	È compito del Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di	
	conseguenza nell'interesse della Società.	
	Il recesso diviene operante dalla data di comunicazione della volontà di recesso	
	indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 15	
	Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere	
	escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali	
	oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni	
	della Società o rifiuta le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	c) che svolge attività in contrasto con quella della Società;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempie agli obblighi assunti a qualunque	
	titolo verso la Società;	
	e) che risulta assente, senza motivata giustificazione, in più di due convocazioni	
	ordinarie o straordinarie degli organi sociali nell'arco di ogni anno sociale;	
	f) che risulta, nel corso delle indagini ispettive, inadempiente in ordine alle	

	prestazioni dei servizi.	
	L'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dall'invito fatto al socio a	
	mezzo raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e sempreché il socio	
	rimanga inadempiente.	
	ART. 16	
	Responsabilità personale del socio	
	Il socio, nell'adempimento del servizio, è personalmente responsabile dei danni a	
	qualsiasi titolo arrecati dall'utente.	
	ART. 17	
	Liquidazione della quota	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto	
	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate.	
	Le domande di rimborso, a pena di decadenza, vanno fatte entro un anno	
	dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale è avvenuto il	
	recesso, la morte o l'esclusione.	
	ART. 18	
	Trattamento economico dei soci	
	Un apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione,	
	disciplinerà tutto quanto concerne il trattamento economico dei soci, durante	
	l'esercizio sociale, le norme organizzative di lavoro, i criteri per la determinazione	
	delle remunerazioni.	
	ART. 19	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	

	quote del valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque) e non superiore	
	a Euro 500,00 (cinquecento);	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote di avanzi di gestione e con le quote	
	sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi e	
	legatari dei soci defunti, a norma dell'art.17;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) dalle eventuali riserve indivisibili;	
	f) da qualunque liberalità pervenisse alla Società;	
	g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	o in previsione di oneri futuri;	
	h) dagli stanziamenti del Comune previsti dalla legge, per concorrere al	
	funzionamento dei servizi di assistenza alla popolazione emarginata, anziana,	
	handicappata, ed ai giovani disoccupati;	
	i) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;	
	j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della cooperativa	
	stessa.	
	ART. 20	
	Obbligazioni assunte	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il patrimonio sociale	
	e, conseguentemente i soci, nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ART. 21	
	Donazioni e liberalità	
	Le eventuali donazioni o liberalità pervenute alla Cooperativa saranno destinate	
	esclusivamente al miglioramento dei servizi prestati agli utenti e non costituiranno,	

	in alcun modo, utili da ripartire tra i soci.	
	ART. 22	
	Quota sociale	
	La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata al momento dell'adesione alla	
	Società.	
	Eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte potranno essere richieste ai soci	
	durante l'esistenza della Società.	
	La quota sociale non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 23	
	Esercizio sociale – Bilancio – ristorni	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla	
	fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione	
	del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli 2423 e seguenti del	
	codice civile. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di	
	prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno	
	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei	

	90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del	
	termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga prevista dai	
	contratti collettivi nazionali, per i lavoratori simili.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) una quota non inferiore al 30% al fondo riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e	
	secondo le previsioni delle leggi, come appresso indicato;	
	d) una eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	

	fiscali ed in deroga alla disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
	deliberare, su proposta dell'amministrazione, in favore dei soci operatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici. Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni, fin quando non regolamento da apposito	
	regolamento interno della cooperativa, sarà determinato dalla media ponderata	
	delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alla acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni,	
	apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati	
	come costi o ricavi provvisori. Rilevata la percentuale dei ristorni da attribuire ai	
	soci (positivi e negativi), la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa:	
	g) di distribuirli in denaro o in natura;	
	h) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	i) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione,	
	collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	ART. 24	
	Operatori socio/sanitari	
	Le figure professionali di operatori socio/sanitari dei quali la Cooperativa si avvarrà	
	per la tutela e la promozione della popolazione emarginata in genere e dell'anziano	
	in specie, sono:	
	1) medico chirurgo, generico e specialista;	

	2) infermiere professionale, generico e specializzato;	
	3) fisioterapista;	
	4) assistente sociale;	
	5) psicologo;	
	6) sociologo;	
	7) consulente legale;	
	8) consulente tecnico;	
	9) educatore socio-sanitario;	
	10) assistente domiciliare;	
	11) tecnico domestico;	
	12) animatore del tempo libero;	
	13) esperti di informatica e telematica; esperti di azienda ed esperti nei settori di	
	assistenza alle imprese.	
	La Cooperativa prevede la consulenza specialistica di esperti nei vari settori delle	
	prestazioni oggetto dei servizi.	
	ART.25	
	Comunicazioni di lavoro	
	Gli operatori socio-sanitari si impegnano a comunicare, mediante una apposita	
	scheda, al Consiglio di Amministrazione, attività svolta nel corso delle prestazioni	
	ed a segnalare i problemi emergenti che comportano interventi e programmi	
	esterni.	
	ART. 26	
	Servizi offerti	
	Avvalendosi delle figure professionali indicate nell'art. 24, la Società Cooperativa	
	fornirà i seguenti servizi:	

	A) PRESTAZIONI SANITARIE (in collaborazione con il medico, l'infermiere, un	
	fisioterapista, lo psicologo):	
	a) medico - generiche (dirette a controllare le condizioni generali di salute	
	dell'utente);	
	b) di riabilitazione, che si concretizzano:	
	1) nell'aiuto per una corretta deambulazione;	
	2) nell'aiuto nel movimento di arti invalidi;	
	3) nell'aiuto per l'assunzione di una giusta posizione degli arti in condizione di	
	riposo;	
	4) nell'aiuto all'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare e	
	camminare;	
	c) infermieristiche, che si concretizzano nel praticare:	
	1) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari, medicazioni, assunzione di farmaci su	
	prescrizione medica, pulizia di catetere, rilievo di temperatura, polso e respiro,	
	controllo della pressione;	
	2) piccolo pronto soccorso;	
	3) prevenzione delle piaghe da decubito;	
	4) indicazioni sull'esatto uso dei farmaci.	
	B) PRESTAZIONI DOMESTICHE (con la collaborazione degli assistenti domiciliari e	
	dei tecnici domestici):	
	a) aiuto per il governo della casa:	
	1) cura e pulizia dell'abitazione;	
	2) riordino del letto e della stanza;	
	3) cambio, lavaggio e stiratura della biancheria;	
	4) acquisto di generi alimentari, preparazione e/o aiuto per i pasti;	

	5) piccole riparazioni;	
	6) prestazioni di tipo domestico-sociale;	
	b) aiuto nell'attività della persona su se stessa;	
	1) alzarsi dal letto;	
	2) pulizia e igiene della persona;	
	3) vestizione;	
	4) nutrizione e aiuto nell'assunzione dei pasti;	
	C) PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (con la collaborazione dell'assistente sociale, del consulente legale, del sociologo, dell'assistente domiciliare).	
	Con questo servizio si avvalgono funzioni di:	
	a) informazione:	
	1) pertinenti informazioni, esatte, aggiornate e verificate sui settori di lavoro, formazione (istruzione ed educazione), abitazione, tutela della salute, sopravvivenza, altre esigenze.	
	Per ogni settore vanno considerate le leggi, gli Enti preposti, i servizi, la situazione ambientale;	
	2) smistamento delle richieste di prestazioni, quando di fatto sono disponibili, ai servizi della Cooperativa, ai servizi socio-sanitari ed agli enti competenti;	
	3) informazioni sulle norme e sulle prassi che regolano la realizzazione dei servizi.	
	b) aiuto personale agli utenti;	
	1) segnalazione delle richieste e trasmissione di esse al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ai servizi socio-sanitari, agli enti competenti assumendo un ruolo attivo nel contatto dell'emarginato e/o anziano con il servizio richiesto;	
	2) aiuto personale diretto a facilitare l'espletamento delle prassi necessarie per	

	ottenere le prestazioni;	
	c) osservatorio sulla situazione globale della zona:	
	1) contributo alla conoscenza aggiornata della situazione dei servizi e della	
	situazione locale;	
	2) contributo per mezzo delle ipotesi delle diagnosi che il servizio - cooperativa può	
	formulare alla politica di programmazione dei servizi sociali, attraverso la	
	trasmissione alle sedi competenti del panorama preciso dei propri servizi, della	
	valutazione costante dei loro funzionamenti, dei motivi di determinate carenze, dei	
	bisogni oggettivamente emergenti nell'utenza e nel territorio operativo della	
	cooperativa.	
	D) PRESTAZIONI TENDENTI A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE (in collaborazione	
	al sociologo, psicologo, educatore socio-sanitario, animatore del tempo libero o di	
	altri):	
	a) formazione di corsi per l'espletamento delle attività produttive così come	
	indicato nell'art. 4 del presente statuto;	
	b) aiuto per l'esercizio e organizzazione di attività ricreative, culturali, religiose, di	
	tempo libero;	
	c) attività di compagnia, di amicizia, di conforto e di ristoro;	
	d) servizi di vacanza.	
	E) PRESTAZIONI NEL SETTORE ABITATIVO (con la collaborazione del consulente	
	tecnico e del tecnico domestico):	
	a) favorire e promuovere iniziative tese alla definizione di strutture residenziali	
	polifunzionali, costituite da alloggi, comunità/ alloggio, e servizi comunitari di	
	integrazione alla residenza, dotati di spazi ad uso collettivo e comunitario, di servizi	
	centralizzati integrativi dell'alloggio; di servizi culturali, sanitari, nonché di	

	laboratorio artigiano ed infine di locali e spazi in grado di costituire un punto di	
	aggregazione sociale di più vasto respiro, in stretto rapporto e ad uso del territorio;	
	b) promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione di	
	alloggi in proprietà o in affitto agli utenti.	
	F) PRESTAZIONE NEL SETTORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (con la	
	collaborazione di consulenti tecnici, del sociologo e di altri esperti);	
	a) favorire e promuovere l'occupazione giovanile, con l'istituzione di corsi di	
	formazione professionale nel campo dell'informatica e della telematica, nonché	
	in quello dell'assistenza alle imprese (come, ad esempio, corsi di marketing, di	
	dattilografia e stenografia, di contabilità aziendale, etc.);	
	b) istituire altresì corsi di formazione e di avviamento professionale anche in	
	campi diversi di quelli su indicati e che, di volta in volta, secondo le esigenze	
	del mercato economico, si prestino a fornire occupazione ai giovani.	
	G) PRESTAZIONE NEL SETTORE DELL'INSERIMENTO E REINSERIMENTO	
	LAVORATIVO DI GIOVANI ED ADULTI, SOGGETTI SVANTAGGIATI, EMARGINATI,	
	FASCE DEBOLI E PORTATORI DI HANDICAP (in collaborazione al sociologo,	
	psicologo, educatore socio-sanitario, operatore o di altri)	
	La Cooperativa intende realizzare anche i propri scopi sociali attraverso attività di	
	inserimento e reinserimento lavorativo di giovani, adulti, soggetti svantaggiati ,	
	emarginati, fasce deboli e portatori di handicap mediante:	
	1) inserimento lavorativo in aziende, anche sotto la forma di stage e esperienza	
	lavorativa con tutor;	
	2) formazione lavorativa nelle arti mestieri e professioni, per mezzo della	
	formazione professionale;	
	3) promozione ed autopromozione per la creazione, con essi, di imprese individuali	

	ed associate;	
	H) PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI GIOVANI, ADULTI,	
	ANZIANI, SOGGETTI SVANTAGGIATI, EMARGINATI, FASCE DEBOLI E PORTATORI	
	DI HANDICAP (in collaborazione al sociologo, psicologo, educatore socio-sanitario,	
	operatore o di altri)	
	La Cooperativa intende realizzare anche i propri scopi sociali attraverso attività	
	delle comunità alloggio sia residenziali che semiresidenziali, in gestione diretta o	
	per conto terzi. Tali comunità saranno rivolte a giovani, adulti, anziani, soggetti	
	svantaggiati (tra cui rientrano gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di	
	istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli	
	alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione), emarginati, fasce deboli e	
	portatori di handicap.	
	Organi sociali	
	Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il	
	Presidente, il Direttore Generale (se nominato dall'assemblea).	
	ART. 28	
	Assemblea dei soci	
	Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua	
	assenza, da chi ne fa le veci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, purché risulti	
	scritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, e non può rappresentare in	
	assemblea, per delega scritta, più di altri due soci.	
	I soci possono farsi rappresentare soltanto da un altro socio che non sia	
	amministratore, o dipendente della cooperativa.	

	Il Presidente nomina un segretario, e se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.	
	Sia il Segretario che gli scrutatori possono essere dei soci.	
	ART. 29	
	Convocazione ordinaria	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	c) la determinazione dei compensi degli amministratori;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale indicati	
	nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori.	
	Ai sensi dell'art. 2396 codice civile, l'assemblea potrà nominare un Direttore	
	Generale della Società, estraneo al Consiglio di Amministrazione, con poteri di	
	rappresentanza giudiziale e legale della stessa, con effetti vincolanti nei rapporti	
	esterni, e con specifica attribuzione degli atti e delle operazioni inerenti l'oggetto	
	sociale che lo stesso potrà effettuare.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per fissare gli indirizzi	
	e le direttive generali circa l'attività della Cooperativa. Le deliberazioni devono	
	constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	ART. 30	
	Modalità della convocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ordinaria quante volte	
	lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda	
	per iscritto con l'indicazione della materia da trattare, dal Consiglio di	

	Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di cui	
	dispongono tutti i soci. In quest'ultimo caso il termine della convocazione è di	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta, a	
	pena di invalidità, a mezzo avviso contenente il luogo, che può essere anche	
	diverso dalla sede sociale, la data e l'ora, da spedire, insieme all'ordine del giorno,	
	a ciascun socio almeno dieci giorni prima. Nell'avviso suddetto potrà essere	
	indicata la data e l'ora dell'eventuale convocazione.	
	ART. 31	
	Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è straordinaria, quando si riunisce per deliberare:	
	1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	2) sulla proroga della durata;	
	3) sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori.	
	Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.	
	ART. 32	
	Validità della convocazione - Maggioranze	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da	
	trattare: in prima convocazione, quando il numero dei soci presenti e rappresentati	
	siano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione,	
	qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati dall'assemblea,	
	salvo il disposto degli articoli 33 e 34.	
	ART. 33	

	Modificazioni dello statuto	
	Qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvata con il voto di almeno	
	due terzi dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 34	
	Scioglimento anticipato della Società	
	Lo scioglimento anticipato della Società e la liquidazione di essa dovranno essere	
	approvate dall'assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci presenti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. In questo caso le somme ed i beni	
	eventualmente residuati saranno determinati con voto di maggioranza,	
	dell'assemblea, ad enti o società che perseguono le medesime finalità sociali.	
	ART.35	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano, salvo che	
	l'assemblea non deliberi forme diverse di volta in volta. Dovrà procedersi a	
	scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino	
	almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati. Si procede sempre a scrutinio	
	segreto per le elezioni alle cariche sociali e per la deliberazione sulle responsabilità	
	degli amministratori. Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	ART. 36	
	Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri nominati dall'assemblea	
	dei soci, .	
	I consiglieri sono eletti fra i soci in regola con il versamento delle quote sottoscritte	
	e non aventi comunque obblighi verso la Società; essi durano in carica cinque	
	anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. I consiglieri	

	eleggono un Presidente, un Vice Presidente, nominano per la redazione dei verbali	
	un Segretario.	
	ART. 37	
	Convocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce	
	tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno i due terzi dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera	
	raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei	
	consiglieri presenti.	
	ART. 38	
	Votazione	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le votazioni sono	
	segrete quando sia richiesto da uno dei consiglieri o si tratti di affari nei quali siano	
	interessati gli amministratori o gli altri soci nell'assenza di questo, spettano ad un	
	consigliere nominato dal Consiglio.	
	ART. 41	
	Direttore Generale	
	Ove venga nominato dall'assemblea dei soci, il Direttore Generale della Società,	
	nominato anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e che può	
	essere non socio, rappresenta la stessa giudizialmente e legalmente per tutti gli	
	atti e operazioni inerenti l'oggetto sociale, anche nei rapporti esterni, e con i	
	compiti affidatigli dall'assemblea stessa. Nella ipotesi di nomina del Direttore	
	Generale, l'assemblea nel delegargli i poteri, le funzioni ed i compiti, stabilirà le	

	competenze dello stesso rispetto al Consiglio di Amministrazione in modo che non	
	si verifichi nel corso della gestione ordinaria e straordinari della Società	
	Cooperativa un conflitto di poteri e competenze tra i detti due organi.	
	ART.42	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci	
	delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre	
	membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre	
	essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio	
	Sin-dacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il	
	dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ART. 43	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila	
	sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della	
	contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle	
	scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti	
	di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio	
	Sin-dacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento degli scopi statutarî e mutualistici.	
	ART. 44	
	Funzioni dei segnalatori del bisogno	
	I segnalatori del bisogno, desunte dalle apposite schede di segnalazione del	

	bisogno, potranno partecipare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto e far	
	pervenire eventuali comunicazioni sulla funzionalità dei servizi forniti dalla	
	Cooperativa.	
	ART. 45	
	Nomina dei liquidatori	
	In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'assemblea dei soci,	
	con la maggioranza di cui all'art. 34 del presente statuto, nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Nel caso in cui sorga controversia circa la destinazione del patrimonio sociale netto	
	risultante dal bilancio di liquidazione ai sensi dell'art. 34, deciderà il Ministero per il	
	Lavoro e la Previdenza Sociale, di intesa con quelli del Tesoro e delle Finanze,	
	sentita la commissione centrale per le Cooperative.	
	ART. 46	
	Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Cooperativa sarà	
	disciplinato da un regolamento interno compilato dal Consiglio di Amministrazione	
	ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 47	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi,	
	ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e	
	della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare	
	oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al	
	giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e	

29 di 30

[illegible]